

COMUNE DI MACERATA

Servizio Servizi alla Persona

ATTO DI COTTIMO

per la fornitura di generi alimentari biologici e non, per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di:
Via Panfilo - Via F.lli Cervi - Via Pace - Via De Amicis - Sforzacosta- Via Mameli- Villa Potenza – P..M.
Ricci – Mestica e negli asili nido: Aquilone - Arcobaleno – Gian Burrasca – Topolino

Lotto n.7: Latte e prodotti lattiero caseari

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i Signori:

Dott. Gianluca Puliti nato a Siena il 24/03/1959 - Dirigente del Servizio Servizi alla Persona del Comune di Macerata - Codice fiscale 80001650433 -, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art.107 co.3 del D.Lgs 267/2000

Sig. Leonardo Boschi dipendente della ditta Cooperlat Soc. coop. Agricola delegato per la stipula del presente atto dal sig.Michele Falzetta nato a Foggia, il 30/11/1970 legale rappresentante della ditta Cooperlat Soc. coop. Agricola' con sede in Jesi, via Piandelmedico,74 – codice fiscale e P.IVA n. 00807560420, affidataria della fornitura in oggetto ;

PREMESSO

Che con delibera della G.C. n. 209 del 15/06/2011 - reg.esec. si stabiliva che l'Amministrazione assumeva dall' 1/09/2011 la gestione diretta delle mense delle scuole di via Panfilo, via F.lli Cervi e via Pace e l'acquisto diretto delle derrate alimentari e che con delibera G.C.n.198 del 04/07/2012 l'Amministrazione decideva di assumere dal nuovo anno scolastico 2012/2013 la gestione diretta anche delle mense di via De Amicis, Sforzacosta, via Mameli, Villa Potenza, P.M.Ricci e Mestica;

Che con determina n. 675/61 del 19/10/2012 il Dirigente del Servizio Attività scolastiche (oggi Servizio Servizi alla Persona) ha stabilito di procedere all'affidamento della fornitura delle derrate alimentari in economia, con ricorso al cottimo fiduciario, per le ragioni nell'atto dichiarate, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del regolamento comunale disciplinante le spese in economia, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, da individuare sulla base di indagini di mercato da espletare pubblicando apposito avviso;


Che in esecuzione della determina 741/107 del 19/11/2012 si è proceduto all'affidamento mediante la procedura di cottimo fiduciario, previa gara informale alla quale sono stati invitati gli operatori economici, risultati idonei il cui elenco è conservato, e che la migliore offerta è risultata essere quella presentata dalla Ditta su richiamata (verbale n.3 del 18/12/2012- agli atti -);

Che con determina n. 843/126 del 20/12/2012 la fornitura del lotto n.7 è stato aggiudicato definitivamente alla Cooperativa sociale Cooperlat Soc. coop. Agricola con sede in Jesi, alle condizioni tutte stabilite negli atti di gara, come integrate dall'offerta tecnica e dell'offerta economica pari al 12% sull'elenco prezzi posto a base di gara e che in data 06/02/2013 tale aggiudicazione è stata dichiarata efficace.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E CORRISPETTIVO DEL COTTIMO

1. Il presente cottimo ha per oggetto la fornitura di latte e prodotti lattiero-caseari, per il servizio di



refezione scolastica nelle scuole di: **Via Panfilo - Via F.lli Cervi - Via Pace - Via De Amicis - Sforzacosta- Via Mameli- Villa Potenza - P..M. Ricci - Mestica e negli asili nido: Aquilone - Arcobaleno - Gian Burrasca - Topolino** dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

2. La fornitura è definita **nell'allegato 1** al presente atto di cottimo in ragione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti. Il suddetto allegato contiene la descrizione delle merci da fornire sia da un punto di vista merceologico che da quello quantitativo nonché le clausole speciali riguardanti la fornitura stessa.

Tali quantitativi sono da ritenersi del tutto indicativi, riservandosi la stazione appaltante la facoltà di aumentare o diminuire la fornitura, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale, in relazione al variare del numero dei consumatori o alla variazione del menù, ciò senza che la ditta appaltatrice della fornitura possa vantare diritti o compensazioni sia nell'uno che nell'altro caso.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha vigenza annuale con decorrenza dal 1 gennaio 2013 e scadenza il 31 dicembre 2013 con riferimento ai periodi di effettivo svolgimento da parte della stazione appaltante del servizio di refezione scolastica.

E' fatta salva la facoltà della stazione appaltante di far decorrere l'inizio della fornitura da una data diversa, con conseguente slittamento della data di scadenza del contratto per un corrispondente periodo. In questo caso, la data verrà comunicata all'aggiudicatario almeno 7 giorni prima dell'inizio della fornitura.

ART.3 PREZZI

I prezzi dovranno essere indicati con riferimento alle unità di misura dei prodotti, franchi e liberi da ogni spesa anche di trasporto fino ai luoghi indicati dalla stazione appaltante.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per la durata contrattuale.

Qualora alla scadenza del contratto non sia stato possibile per l'Amministrazione individuare il nuovo contraente, la Ditta affidataria è tenuta a garantire la prestazione agli stessi prezzi, patti e condizioni fino alla individuazione dello stesso.

ART.4 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

I parametri generali cui la Ditta aggiudicataria deve fare riferimento nell'effettuare la fornitura dei generi alimentari sono i seguenti:

1. La fornitura deve essere effettuata con regolarità rispettando i giorni e gli orari stabiliti nel successivo art. 9.
2. I pesi delle derrate ordinate e di conseguenza consegnate, s'intendono al netto da involucri, scatole, lattine, barattoli e liquidi (salvo per i prodotti consuetudinariamente venduti a pezzo o a volume).
3. Le quantità e le pezzature dei prodotti forniti devono corrispondere agli ordini effettuati.
4. Le etichette devono riportare indicazioni il più possibile esaurienti (ed in lingua italiana), secondo quanto previsto dal decreto legislativo n° 181/2003 e dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica. Per i prodotti biologici è obbligatorio che le etichette riportino il logo comunitario e devono indicare l'origine geografica delle materie prime (Agricoltura UE/non UE)
5. La data di scadenza e/o termine minimo di conservazione devono essere ben leggibili sulle confezioni dei prodotti per i quali la normativa ne prevede l'indicazione. Nel momento della consegna la scadenza di ogni prodotto non deve superare la metà del tempo di scadenza del prodotto stesso.
6. I prodotti D.O.P. o I.G.P. devono rispondere ai requisiti stabiliti dal Reg. CE n.510/2006



7. I prodotti consegnati devono essere integri (se in confezioni queste devono essere chiuse all'origine), privi di muffe, di parassiti, di difetti merceologici, ecc. e possedere i caratteri organolettici specifici dell'alimento (aspetto, colore, odore, sapore, consistenza, in particolare freschezza per i prodotti ortofrutticoli, freschezza e fragranza per il pane, ecc.).

8. Il confezionamento delle derrate deve essere conforme ai parametri previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Gli imballaggi devono essere integri senza alterazioni manifeste (lattine non bombate, non arrugginite, né ammaccate, cartoni, carta o buste non lacerati ecc.).

9. I prodotti forniti a "taglio fresco" devono essere confezionati in modo che venga garantito il mantenimento dei requisiti igienici e delle caratteristiche organolettiche. Le confezioni a loro volta devono essere inserite in ulteriori imballaggi che assicurino una protezione efficace.

10. Tutti i prodotti biologici dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in tema di metodi di produzione biologica, certificazione di tali prodotti, comunitaria e nazionale (es. Regolamento CE n. 834/07 Regolamento CE n. 889/08 Regolamento CE n. 1235/2008 Regolamento 271/2010 D.M. 8 febbraio 2010).

11. I prodotti ortofrutticoli dovranno essere biologici forniti freschissimi e selezionati seguendo il periodo di stagionalità, preferibilmente di provenienza, locale, nazionale e comunitaria, conformi per provenienza, qualità ed etichettatura a quanto previsto dalla normativa in vigore. Per i prodotti di provenienza esclusivamente extra comunitaria è richiesta la certificazione con marchio riconosciuto dalla CE (es. banane).

ART. 5 MODALITA' DI TRASPORTO

Il trasporto dei prodotti dovrà avvenire su mezzi aventi i requisiti stabiliti dalla legge, in particolare riguardo al mantenimento delle condizioni di temperatura previste per il trasporto dei generi deperibili prescritte dal D.P.R. n° 327/1980 e D.M. 12.10.1981 nonché nel rispetto del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 e del Regolamento CE 852/2004.

Il mezzo di trasporto impiegato per la consegna dei viveri deve presentarsi in ottime condizioni igieniche (assenza di macchie persistenti, insudiciamenti, residui di alimenti deperibili ecc. . .), deve essere assicurata la non promiscuità tra prodotti non compatibili (es. latticini-formaggi con frutta o verdura), eventualmente garantendo condizioni di separazione fisica tra questi alimenti.

I documenti accompagnatori di trasporto dovranno riportare l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna e ai fini degli adempimenti relativi al Reg. CE n. 178/2002; il Fornitore dovrà, in relazione a ciascuna consegna, fornire doppia copia del documento, da rilasciare all'operatore responsabile del ricevimento della merce. Detto documento di accompagnamento dovrà riportare specifica indicazione dei lotti di provenienza e la data di scadenza, suddivisi per tipologia alimentare secondo quanto previsto dalle leggi vigenti al momento in tema di tracciabilità dei generi alimentari.

La compilazione dei documenti di consegna e relative fatture deve essere effettuata in modo completo ed esplicito ed il fornitore deve garantire e documentare la "rintracciabilità di filiera" ai sensi dell'art. 18 del Regolamento CE n° 178/2002.


La Ditta aggiudicataria deve consegnare alle scuole, all'inizio della fornitura, idonea documentazione attestante l'applicazione del Piano HACCP (D. lgs 193/2007 e Regolamento C.E. 852/2004) relativamente alla fase di trasporto e della conservazione delle derrate alimentari.

ART.6 II RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO (R.U.P.) ed il DIRETTORE dell'ESECUZIONE CONTRATTO

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt.272 e 273 del D.P.R. 207/2010.

Il R.U.P. inoltre:

trasmette al direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dall'atto di cottimo;



acquisisce tutte le segnalazioni dal direttore dell'esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;

commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione;

promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto di cottimo, ecc.

Il Direttore dell'esecuzione (in seguito denominato per brevità D.E.) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art. 7 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2011 questo Ente provvederà ad effettuare, tramite il Direttore dell'esecuzione, le verifiche riguardo al quantitativo ed alla qualità delle derrate consegnate, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto. Il D.E o suo delegato potrà rifiutare quelle merci che non rispondono alle caratteristiche stabilite dal contratto, contestare eventuali differenze di peso e/o di quantità e/o avvalersi di quanto stabilito dal successivo art. 16.2 "acquisto in danno".

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile (ovvero rifiutata all'atto della verifica di conformità) e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte di questo Ente per ulteriori deprezzamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Ente non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera l'impresa fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

In caso di contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da laboratorio e/o istituito specializzato ufficialmente riconosciuto.

Il Comune di Macerata si riserva inoltre di:

sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio, presso istituti legalmente riconosciuti, campioni della merce consegnata durante la vigenza del contratto. All'atto del prelievo i campioni verranno prelevati in quattro aliquote omogenee, nelle quantità idonee per l'esecuzione delle determinazioni analitiche (un campione di prodotto per l'esecuzione delle analisi, un campione da tenere presso questa Ente, due campioni da mettere a disposizione del fornitore). L'attività di prelievo sarà formalizzata in un verbale, copia del quale sarà inviato al fornitore;


richiedere alla ASL dove ha sede la ditta fornitrice e/o produttrice di effettuare tutti i controlli igienico-sanitari, compresi esami di laboratorio, al fine di verificare che la produzione avvenga nel rispetto delle norme vigenti.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare la relazione d'analisi e, nel caso in cui la merce non corrisponda alle norme previste, a pagare le relative spesa d'analisi, in aggiunta alle penali e alla richiesta di risarcimento danni previste dal presente cottimo.

I controlli e le ispezioni di cui sopra non sono sostitutivi dell'attività di controllo e valutazione che le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale riterranno di compiere in attuazione della normativa vigente.

ART.8 MODALITÀ DI CONSEGNA

Le consegne dovranno essere effettuate tassativamente dalle ore 8,00 alle ore 10,00 con automezzi, forniti di certificato ATP, idonei all'espletamento della fornitura di che trattasi nelle scuole site in **Via Panfilo - Via F.lli Cervi - Via Pace - Via De Amicis - Sforzacosta- Via Mameli- Villa Potenza - P.M. Ricci**



Mestica e negli asili nido (solo per i LOTTI NN. 1 - 2 -6 e 7): Aquilone - Arcobaleno – Gian Burrasca - Topolino, le derrate consegnate in orari o giorni non concordati possono essere rifiutate.

Il responsabile della cucina o persona allo scopo autorizzata riceverà i beni consegnati controllando la quantità, il genere e la perfetta corrispondenza di essi ai requisiti indicati nel presente cottimo.

Per tutta la durata dell'appalto, gli incaricati responsabili delle forniture debbono essere reperibili dalle ore 8,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni feriali ai recapiti telefonici dell'appaltatore in modo di consentire, con la necessaria urgenza e tempestività, ogni pronto intervento.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta, per tutto il periodo di fornitura, a dare comunicazione dei propri recapiti telefonici e a dare notizia al competente Servizio Attività scolastiche, sportive e della partecipazione di ogni loro eventuale variazione.

Il Fornitore dovrà aver preso visione dell'ubicazione delle strutture al fine di una corretta valutazione dell'impegno relativo alla consegna delle derrate nei tempi stabiliti dal presente cottimo, a garanzia del rispetto delle fasce orarie sopra indicate.

Le mense restano chiuse (come da calendario scolastico) nei mesi di luglio e di agosto per le vacanze estive; per le festività natalizie, pasquali e di altro genere, che verranno comunicate con congruo anticipo dal Servizio Attività scolastiche, sportive e della partecipazione

In caso di scioperi o eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento della fornitura, il Servizio Attività scolastiche, sportive e della partecipazione e la Ditta Fornitrice dovrà in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

Per l'inoltro delle ordinazioni la Ditta Fornitrice dovrà disporre di indirizzo e-mail, recapito telefonico e di fax.

ART. 9 DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI IGIENICO-SANITARI

Il Fornitore dovrà dimostrare, **prima dell'inizio della fornitura**, di essersi dotato di Sistema di Autocontrollo della filiera produttiva, di cui al D. Lgs. 6 novembre 2007, n.193.

In aderenza alle leggi vigenti in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE. n.834/2007) e in specie alle disposizioni della Legge Reg. Marche 5/2004, il Fornitore dovrà attestare, a mezzo dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengano ingredienti di natura transgenica.

Ai fini del divieto di cui al punto precedente riguardante gli OGM o prodotti derivati da OGM per gli alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull'etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati o del regolamento (CE) n. 1830/2003.

Al fine di verificare l'idoneità strutturale e produttiva della ditta fornitrice si richiede, copia dell'autorizzazione sanitaria, idonea documentazione attestante la conformità alle vigenti norme nel settore produttivo specifico. Inoltre è necessario inviare copia della certificazione di Prodotto Biologico fornito da uno dei soggetti responsabili dei controlli di cui all'art. 29 del Regolamento CE n. 834/2007.

Il Comune di Macerata si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi presso la ditta fornitrice e di effettuare controlli analitici sui prodotti forniti al fine di verificare il rispetto dei requisiti igienico qualitativi richiesti.


L'esecuzione delle consegne e lo stato igienico dei prodotti consegnati devono essere strettamente confacenti alla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 10 - PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ADDETTO ALLA FORNITURA

L'impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

L'Ente si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Ente o ad



essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs n.163/2006 e s.m.i..

Il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà:

essere informato, formato e addestrato, a cura dell'impresa aggiudicataria, circa le misure di sicurezza, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

essere provvisto dei dispositivi di protezione individuale previsti dal Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i, forniti dal datore di lavoro;

indossare indumenti idonei/divisa mantenuti in perfetto stato di pulizia e decoro;

indossare cartellino di identificazione riportante almeno nome e cognome dell'operatore, l'impresa di appartenenza;

essere sempre provvisto di un documento di identità personale.

Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA E SUE RESPONSABILITA'

La ditta aggiudicataria dovrà assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'Ente e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto d'appalto.

La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di garantire a questa Ente il sicuro ed indisturbato possesso dei prodotti forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi.

La ditta aggiudicataria assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore.

La ditta aggiudicataria dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Ente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l'Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

Art. 12 - SCIOPERI O SOSPENSIONI DELLA FORNITURA

Trattandosi di fornitura di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L.146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare la fornitura minima essenziale secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello Ente le per quanto concerne i contingenti di personale.

ART. 13 - PAGAMENTI


Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato secondo la disciplina e la tempistica individuata dall'articolo 62 del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, previa acquisizione da parte della stazione appaltante della documentazione attestante la regolare effettuazione dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali (DURC), nonché previa verifica di cui al combinato disposto dell'articolo 48 b.i.s. D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.

Il pagamento sarà effettuato subordinatamente alla consegna e al riscontro, da parte del personale di cucina, della regolare esecuzione della fornitura di cui ai singoli ordini, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e dopo l'emissione di regolare fattura da parte dell'aggiudicatario.

Le fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile, essere riferite ad ogni singola sede di consegna e riportare prezzi relativi alle unità di misura indicate in offerta.

Limitatamente al lotto n°6 le fatture dovranno essere corredate di copia del listino dei prezzi più bassi rilevati presso il mercato ortofrutticolo BIOLOGICO all'ingrosso di BOLOGNA, preso in considerazione per la determinazione dei corrispettivi dovuti.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai fini dell'applicazione della normativa in materia d'intervento sostitutivo del committente pubblico nel caso d'inadempienza contributiva del fornitore (art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010).



Il fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, con le modalità consentite dal proprio sistema informatico, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato (Es. corrispettivo imponibile -0,50% dello stesso = base imponibile fattura).

Le ritenute, così accumulate ed inserite nella base imponibile dell'ultima fattura emessa, saranno svincolate in sede di liquidazione finale a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del fornitore da parte degli enti previdenziali competenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii..

Le fatture dovranno essere trasmesse al Comune di Macerata – Servizio Servizi alla Persona - viale Trieste, 24 Macerata (MC).

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Ente, di interrompere le prestazioni previste.

Art. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta degli stessi, analoga clausola nei subcontratti dallo stesso stipulati dei quali si impegna a trasmettere copia alla stazione appaltante. L'affidatario e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione all'Ente concedente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente concedente Ai sensi dell'art.3 comma 9-bis della citata L.n.136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

Art. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione del contratto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Ente il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura nonché copia dell'atto di cessione o fusione.


Art. 16 – INADEMPIENZE, PENALI E ACQUISTO IN DANNO DELL'AGGIUDICATARIO

16.1 Inadempienze e penali

Il Rup - su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto - provvederà ad applicare le seguenti le penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o qualora si riscontrino vizi oppure difetti oppure non corrispondenza ai requisiti contrattuali e/o alle norme di legge oppure deterioramenti per negligenza e/o insufficienti imballaggi e/o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino oppure vizi apparenti o occulti anche all'atto dell'utilizzo del prodotto;

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione. L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Ente. Delle penali applicate verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo di fax o mezzo equivalente.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Ente. La disapplicazione



non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Rup su proposta del Direttore dell'Esecuzione.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Ente.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fideiussione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente.

Le suddette penali non esimono la Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni su richiesta dell'Ente.

16.2 Acquisto in danno dell'aggiudicatario

Nei casi di cui al precedente paragrafo 16.1 (inadempienze e penali), questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'acquisto da terzi dei medesimi quantitativi di prodotti, appartenenti anche a categorie merceologiche con caratteristiche qualitative superiori, e il fornitore sarà tenuto a rimborsare gli eventuali maggiori costi sostenuti, previa mera esibizione di fattura o altro documento giustificativo.

ART.17 GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta aggiudicataria ha costituito una garanzia fideiussoria tramite polizza n.0177111100376 emessa dalla ASSIMOCO SPA agenzia di Ancona in data 11/02/2013 dell'importo €. 450,38 (la ditta è in possesso della certificazione di qualità) secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

Art. 18 RISOLUZIONE E RECESSO

18.1 Risoluzione

L'Ente risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente;

mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente in caso di rinnovo o proroga del contratto;

cessione del contratto;

in caso di cessione d'Ente, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;


in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Ente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

per ripetute e reiterate inadempienze (superiori al 10% dell'importo contrattuale);

l'impresa si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.

L'Ente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad

 8

adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'impresa non fornisca prodotti con i requisiti previsti dal presente cottimo;
- l'impresa non fornisca i prodotti richiesti entro i termini previsti dal presente cottimo;
- l'impresa effettui la fornitura con mezzi, attrezzature e personale non dotato dei requisiti previsti dal presente cottimo;
- l'impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- l'impresa rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Ente.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Ente incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente del Servizio Attività scolastiche, sportive e della partecipazione della quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Ente si riserva di:

affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;

indire nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione della fornitura affidata e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

18.2 Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.


L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

In caso di recesso, l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data del recesso; l'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso dal contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Art. 19- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. B. A.', followed by a small number '9'.

all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Macerata

Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Ente non esime l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del servizio fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Ente appaltante, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Ente appaltante è portatrice.


Art. 21- DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente atto di Cottimo la lista dei prodotti comprensiva dell'indicazione dei prezzi unitari e relativa tabella merceologica.

Macerata, 22/02/2013


PER IL COMUNE DI MACERATA

Dott. Gianluca Puliti



PER LA COOPERLAT. SOC. COOPERATIVA AGR.

Sig. Leonardo Boschi



ALLEGATO 1

DESCRIZIONE LOTTO N.7

LOTTO N. 7

LATTE E PRODOTTI LATTIERO – CASEARI

CARATTERISTICHE GENERALI

Il latte e i prodotti a base di latte devono essere obbligatoriamente di origine nazionale, ottenuti esclusivamente dalla mungitura di mucche in buono stato di salute e nutrizione.

Il latte UHT dovrà essere prodotto in conformità al D.P.R. 54/97 e conforme alle caratteristiche previste dalla Circ. n. 16 del 1/12/1997.

Deve essere privo di residui di sostanze chimiche (ormoni e sostanze ad azione anabolizzante, residui di trattamenti farmacologici, metalli pesanti, micotossine, prodotti fitosanitari oppure altre sostanze chimiche estranee al prodotto). L'etichettatura deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 109/92 e s.m.i.. I prodotti caseari dovranno essere di prima scelta, freschi e genuini, prodotti e confezionati secondo le norme vigenti, dovranno altresì portare sull'involucro o sulla confezione la denominazione del prodotto, il peso netto, il nome del produttore e confezionatore e relativo luogo nonché la data di scadenza e gli ingredienti.

Il trasporto deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in particolare relative ai requisiti igienici dei mezzi di trasporto ed alle temperature.

Tutti i formaggi dovranno essere prodotti e confezionati in stretta osservanza delle norme previste dal D.P.R. n. 54 del 14 gennaio 1997 e alla circolare n.16 del 1° dicembre 1997, e in generale, alla normativa che regola il settore lattierocaseario.

Le confezioni devono essere conformi all'art. 23 del D.Lgs. 109/92 e s.m.i..

I prodotti devono presentare buone caratteristiche microbiche.

FORMAGGI FRESCHI E STAGIONATI

I formaggi devono essere prodotti con tecnologie adeguate, partendo da materie prime conformi alla norme previste dalla Circolare n. 16 del 1/12/1997 e al D.M. 27/02/1996 n. 209.

I prodotti dovranno essere di prima scelta, freschi e genuini e obbligatoriamente di produzione e provenienza italiana.

I prodotti devono:

- essere prodotti da puro latte vaccino fresco;
- presentarsi in perfetto stato di conservazione e non presentare alterazioni di nessun genere;
- avere odore gradevole e tipico;
- presentare colorazione normale, cioè non gialla, rossa o nerastra
- non presentare sapore amaro o piccante.

Le confezioni devono essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 109/92 e s.m.i.


La mozzarella dovrà essere trasportata in gastrorm in acciaio privo del liquido di rigoverno, pronta per la distribuzione.

MODALITA' DI CONSEGNA

- il trasporto dovrà avvenire con mezzi autorizzati ed a temperatura controllata
- i prodotti dovranno recare etichette con indicazioni a norma di legge ed in particolare relativi agli ingredienti ed alla data di scadenza.

MODALITA' DI UTILIZZO

- i prodotti andranno conservati in frigorifero fino al momento del consumo a temperatura di + 4° C, separati da qualsiasi altro alimento




12

- il trasporto nei punti mensa dovrà avvenire con mezzi idonei in contenitori che permettano il mantenimento di temperatura adeguata e che li riparino da qualsiasi possibile fonte di insudiciamento.

FORNITURE RICHIESTE

- latte pastorizzato parzialmente scremato UHT Lt. 1047
- mozzarella 100gr- kg.374
- ricotta mista kg. 412
- stracchino kg. 187
- caciotta kg. 194

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. S.', is written below the list of items.

3
p

servizio attività scolastiche, sportive e della partecipazione

MODULO DICHIARAZIONE OFFERTA

Oggetto: **Fornitura di generi alimentari biologici e non, per il servizio di refezione scolastica nelle scuole** via Panfilo, via F.lli Cervi, Via Pace, via De Amicis, Sforzacosta, via Mameli, Villa Potenza, P.M.Ricci e Mestica e negli asili nido: Aquilone, Arcobaleno, Gian Burrasca - Topolino.

Il sottoscritto WALTER PAOLO PANIZZOLI in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
della Ditta / Consorzio COOPERLAT SOC. COOP. AGRICOLA con sede in JESI - VIA P. ANGELELLI MEDICO, 24
tel... 0733/238255
fax... 0733/238412

OFFRE


il ribasso UNICO del 12 %, dicesi (in lettere) DODICI PERCENTO da applicare all'elenco prezzi unitari sotto riportato posto a base di gara.

**ELENCO PREZZI FORNITURA
LOTTO N.7**

	FORNITURA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' INDICATIVA	PREZZO UNITARIO (euro)	
				(in cifre)	(in lettere)
1	LATTE PASTORIZZATO parzialmente scremato UHT	LT	1047	1,26	uno/26
2	MOZZARELLA GR. 100	KG	374	7,00	sette/00
3	RICOTTA MISTA	KG	412	3,75	tre/75
4	STRACCHINO	KG	187	8,00	otto/00
5	CACIOTTA	KG	194	8,00	otto/00

N.B. La dichiarazione deve, **a pena di esclusione**, essere inserita in apposita busta chiusa nella quale non devono essere presenti altri documenti, recante l'indicazione "**OFFERTA ECONOMICA lotto n.7**"

Qualora l'operatore economico invitato individualmente voglia partecipare quale mandatario di operatori riuniti ai sensi dell'art.37,c.12, del D.Lgs n.163/2006 la DICHIARAZIONE D'OFFERTA deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di **tutti** gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento e contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 37,c.8, del D.Lgs n.163/2006.


COOPERLAT Soc. Coop. Agricola
Il Direttore Generale
WALTER PAOLO PANIZZOLI

